



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581
ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA ACCOSTI BANCHINA 26

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 04 del 20 gennaio 2017, volta a regolare i limiti di pescaggio per le navi che intendono ormeggiare/disormeggiare alla Banchina 26 del porto di Ancona;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 59 del 06 luglio 1999, con cui è stato approvato il *“Regolamento concernente la disciplina degli accosti nel porto di Ancona ed alle strutture petrolifere di Falconara Marittima”*;
- VISTO** il verbale redatto a seguito della convocazione della “Commissione Accosti” tenutasi in data 08.10.2020 presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Ancona;
- PRESO ATTO** che in tale riunione sono state esaminate le misurazioni provvisorie prodotte dal personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, relative ai fondali prospicienti alla Banchina n. 26;
- CONSIDERATO** che in tale riunione è emerso che la manovra di ormeggio delle navi che intendono accostare con il lato dritto in Banchina è tale da comportare il potenziale transito delle stesse in aree caratterizzate da una profondità di fondale che potrebbe risultare non adeguata rispetto agli ordinari pescaggi;
- RITENUTO OPPORTUNO** nelle *more* della realizzazione di un intervento volto a ripristinare un’adeguata profondità del fondale in tutte le aree antistanti la Banchina n. 26 del porto di Ancona, a titolo precauzionale, prevedere delle limitazioni di pescaggio per le navi che intendano comunque ormeggiare con il lato destro in banchina;
- VISTI** gli atti di ufficio;
- VISTO** l’articolo 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- Articolo 1 -

Il pescaggio massimo consentito per tutte le navi che intendano ormeggiare/disormeggiare alla banchina 26, è fissato a metri 10,20.

Fermo restando il suddetto limite, in condizioni di bassa marea la manovra di ormeggio/disormeggio sarà consentita solo qualora il pescaggio dell'unità sia tale da garantire un "*clearance under keel*" non inferiore ai 60 cm.

- Articolo 2 -

Le navi in arrivo, con pescaggio superiore a 9,5 metri, possono ormeggiare esclusivamente con il lato sinistro in banchina.

L'Ordinanza n. 04/2017 in premessa citata, è da intendersi abrogata con l'entrata in vigore della presente.

- Articolo 3 -

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav. oppure:

- se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca: n. Dlgs. n.4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.ancona.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, Data di protocollo

IL COMANDANTE

CA. (CP) Enrico MORETTI

hy